

Illegittimità del silenzio serbato dalla Regione sull'istanza volta ad ottenere il rilascio dell'esenzione dalla valutazione di impatto ambientale per l'installazione di un impianto fotovoltaico

T.A.R. Basilicata, Sez. I 3 maggio 2022, n. 326 - Donadono, pres.; Mastrantuono, est. - GR Value Development S.r.l. (avv. Sticchi Damiani) c. Regione Basilicata (avv. Possidente).

Ambiente - Illegittimità del silenzio serbato dalla Regione sull'istanza volta ad ottenere il rilascio dell'esenzione dalla valutazione di impatto ambientale per l'installazione di un impianto fotovoltaico.

(*Omissis*)

FATTO e DIRITTO

Con istanza del 3/7.12.2020 la GR Value Development S.r.l. ha chiesto alla Regione Basilicata il rilascio, ai sensi dell'art. 19 D.Lg.vo n. 152/2006, dell'esenzione dalla Valutazione di Impatto Ambientale (cd. screening) per l'installazione nel Comune di Guardia Perticara di un impianto fotovoltaico, avente la potenza complessiva di 5 MW.

La Regione Basilicata con nota prot. n. 2850 del 7.1.2021 ha comunicato alle Amministrazioni interessate la predetta istanza sarebbe stata pubblicata sul sito internet della Regione in data 11.1.2021, con il conseguente avvio, ai sensi dell'art. 7 L. n. 241/1990, da tale data del procedimento, specificando che potevano essere presentate osservazioni entro 45 giorni dalla predetta data di pubblicazione: con nota del 9.2.2021 l'Ufficio regionale Ciclo dell'Acqua e con nota del 18.2.2021 l'Ufficio regionale Foreste hanno comunicato che non emergevano interferenze rispettivamente con il demanio idrico e con le aree sottoposte a vincolo idrogeologico.

La GR Value Development S.r.l. prima con nota del 5.7.2021 ha sollecitato la definizione del procedimento e poi con il presente ricorso, notificato il 20.1.2022 presso l'indirizzo di posta elettronica RegInde.ufficio.legale@cert.regione.basilicata.it e depositato il 26.1.2022, ha impugnato il silenzio inadempimento, formatosi sulla suddetta istanza del 3/7.12.2020, deducendo la violazione dell'art. 2 L. n. 241/1990 e richiamando la Sentenza TAR Basilicata n. 432 del 14.6.2021.

Si è costituita in giudizio la Regione Basilicata, chiedendo la reiezione del ricorso, allegando anche una Relazione dell'Ufficio regionale Compatibilità Ambientale, con la quale è stata evidenziata "l'oggettiva impossibilità di adempiere alle fasi procedurali nei tempi prescritti di legge", a causa delle "numerose istanze", del "carico di lavoro corrente ed arretrato" e della "grave carenza di personale".

Nella Camera di Consiglio del 27.4.2022 il ricorso è passato in decisione.

In via preliminare, va rilevata l'ammissibilità del ricorso in esame, atteso che, come statuito con le Sentenze nn. 872 e 873 del 20.12.2021, l'art. 15, comma 1, L.R. n. 47/1998, nella parte in cui stabilisce che "l'Ufficio regionale competente entro 60 giorni dall'avvio della procedura si pronuncia sulla necessità di sottoporre al progetto alla fase di Valutazione", con la puntualizzazione che "trascorso il termine suddetto, in mancanza di pronunciamento da parte dell'Ufficio competente, il progetto si intende sottoposto alla fase di Valutazione", va interpretato nel senso che "detta fattispecie di silenzio è strutturata, conformemente ad una manifesta ratio acceleratoria e di semplificazione, nel senso di riconnettere all'inerzia amministrativa non solo il mero rigetto (per implicitum) dell'istanza di esenzione, ma anche l'avvio ex officio del sub procedimento di V.I.A., a fronte del quale: i) non è necessario un ulteriore atto di impulso da parte del privato; ii) spetta esclusivamente alla Regione assumere ogni opportuna iniziativa, anche eventualmente di segno istruttorio, per la definizione della fase valutativa mediante l'adozione di una tempestiva determinazione provvedimento", e da tale interpretazione consegue che "deve, dunque, ritenersi che, una volta decorsi i termini di cui all'art. 15, co. 1, cit., il contegno inerte della Regione configuri un effettivo inadempimento del generale obbligo di provvedere previsto dall'art. 2 della L. n. 241/1990".

Sempre in via preliminare, va affermata la ricevibilità del ricorso, in quanto, nella specie, in data 27.3.2021 è decorso il termine complessivo di 75 giorni, previsto dai commi 4 e 6 dell'art. 19 D.Lg.vo n. 152/2006, decorrente dalla pubblicazione in data 11.1.2021 sul sito internet della Regione Basilicata dell'istanza della ricorrente di cui è causa del 3/7.12.2020, e da ciò discende la tempestività del ricorso in esame, in quanto, essendo stato notificato il 20.1.2022, è stato rispettato il termine decadenziale di 1 anno, che, tenuto conto della sospensione feriale del mese di agosto 2021, scadeva il 27.4.2022; parimenti tempestivo è stato il deposito del ricorso in data 26.1.2022, cioè entro il termine dimezzato ex art. 87, comma 3, cod. proc. amm. di 15 giorni dalla notifica.

Nel merito, il ricorso è fondato.

Al riguardo, va rilevato che per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili il Legislatore Nazionale, in attuazione della Direttiva Europea n. 77/2001, con l'art. 12, commi 3 e 4, D.Lg.vo n. 387/2003 ha previsto il rilascio di



un'autorizzazione unica, al cui procedimento "partecipano tutte le Amministrazioni interessate", convocate in "Conferenza di servizi", stabilendo che "il termine massimo per la conclusione" di tale procedimento "non può essere superiore a 90 giorni al netto dei tempi previsti" per il procedimento di VIA e "fatto salvo il previo espletamento della verifica di assoggettabilità" alla VIA.

Pertanto, dovrebbe ritenersi che il predetto termine di 90 giorni ex art. 12, comma 4, D.Lg.vo n. 387/2003 inizia a decorrere dopo la conclusione del procedimento di VIA.

A quanto sopra consegue l'accoglimento del ricorso in esame e, pertanto, va ordinato alla Regione intimata di attivare, con riferimento al progetto di cui è causa, il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, fatte salve le esigenze istruttorie, entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione della presente decisione (che avverrà a cura della parte ricorrente), fermo restando che è nella facoltà dell'Amministrazione assolvere all'obbligo di provvedere sancendo ex professo, sia pure in via postuma, l'esenzione del progetto da detta valutazione.

Per l'ipotesi di perdurante inadempimento, si nomina come commissario ad acta, affinché provveda come indicato, il Dirigente preposto alla Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo del Ministero della Transizione Ecologica (con facoltà di delega), che sarà liquidato ai sensi dell'art. 2 D.M. 30.5.2002 con separato Decreto Collegiale in base al valore dell'impianto fotovoltaico di cui è causa e/o degli incentivi pubblici per la produzione dell'energia elettrica derivante da fonti rinnovabili.

Ravvisato che le spese di lite ed il rimborso del contributo unificato vanno poste a carico della Regione soccombente, nella misura liquidata in dispositivo, tendendo conto anche della serialità dei ricorsi proposti in materia da vari ricorrenti. P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata accoglie il ricorso in epigrafe, nei sensi indicati in motivazione. Condanna la Regione Basilicata al pagamento, in favore della società ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 1.000,00 (mille), oltre rimborso forfettario ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014, IVA, CPA e spese a titolo di Contributo Unificato nella misura versata.

Ordina che la presente Sentenza sia eseguita ad opera dell'Autorità amministrativa.

(Omissis)

